

AI DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI  
VETERINARI E SAOA DELLE AA.TT.SS.  
DELLA REGIONE LOMBARDIA  
e, p.c.

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA,  
SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE  
ANDREA MASSARI

ALLE ASSOCIAZIONI

COLDIRETTI LOMBARDIA  
Email: [lombardia@coldiretti.it](mailto:lombardia@coldiretti.it)

CONFAGRICOLTURA LOMBARDIA  
Email:  
[postacert@pec.confagricolturalombardia.it](mailto:postacert@pec.confagricolturalombardia.it)

CIA LOMBARDIA  
Email: [cia.lombardia@cia.it](mailto:cia.lombardia@cia.it)

COPAGRI LOMBARDIA  
Email: [segreteria@copagrilombardia.it](mailto:segreteria@copagrilombardia.it)

UNAITALIA  
Email: [unaitalia@unaitalia.com](mailto:unaitalia@unaitalia.com)

ASSOCARNI  
Email: [segreteria@assocarni.it](mailto:segreteria@assocarni.it)

ASSICA  
Email: [calderone@assica.it](mailto:calderone@assica.it)

ARAL LOMBARDIA  
Email: [info@pec.aral.lom.it](mailto:info@pec.aral.lom.it)

UNICEB  
Email: [info@uniceb.it](mailto:info@uniceb.it)

ASSOSUINI  
Email: [segreteria@assosuini.it](mailto:segreteria@assosuini.it)

CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI  
PARMA  
Email:  
[chiara.piancastelli@prosciuttodiparma.com](mailto:chiara.piancastelli@prosciuttodiparma.com)

MINISTERO DELLA SALUTE  
Luigi RUOCCO  
Pier Davide LECCHINI

Email: [dgsa@postacert.sanita.it](mailto:dgsa@postacert.sanita.it)

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA  
PSA

Vincenzo CAPUTO

Email: [cpsa@postacert.sanita.it](mailto:cpsa@postacert.sanita.it)

CEREP c/o IZSUM

Email: [protocollo.izsum@legalmail.it](mailto:protocollo.izsum@legalmail.it)

IZSLER - DIREZIONE GENERALE

Antonio LAVAZZA

Email: [protocollogenerale@cert.izsler.it](mailto:protocollogenerale@cert.izsler.it)

OEVR

Silvia BELLINI

Email: [silvia.bellini@izsler.it](mailto:silvia.bellini@izsler.it)

## **Oggetto: rimodulazione zone di restrizione per Peste Suina Africana. protocolli per movimentazioni in deroga da ZR I, ZR II e zona infetta, ZR III**

Il Ministero della salute, con nota 0024642-02/10/2023-DGSAF-MDS-P, ha fornito procedure operative al fine di assicurare l'attuazione armonizzata su tutto il territorio nazionale delle misure previste dal regolamento del Reg. (UE) 2023/594.

Considerato come la nuova regionalizzazione prevista dalla Commissione Europea per il territorio della Provincia di Pavia preveda la modifica dell'allegato I del Reg. (UE) 2023/594, con l'eliminazione delle zone di protezione e sorveglianza e la definizione delle nuove zone di restrizione (ZRI; ZRII, ZRIII, AI), come da allegato, si rende necessario puntualizzare alcuni aspetti relativi alle movimentazioni di animali e sottoprodotti da e verso tali zone.

### **Zona restrizione I**

#### Accasamenti:

- Gli allevamenti devono garantire il rispetto delle misure di biosicurezza rafforzate così come previsto dall'Allegato III del Reg. (UE) n. 2023/594
- Gli animali devono provenire solo da allevamenti situati in zone di restrizione per PSA
- Accasamento non consentito negli allevamenti a carattere familiare, brado e semibrado

#### Movimentazioni "da vita"

- Sia l'allevamento di partenza che di destino devono garantire il rispetto delle misure di biosicurezza rafforzate
- La movimentazione deve avvenire nel rispetto del protocollo sanitario di cui all'allegato A
- Gli animali possono essere movimentati unicamente verso allevamenti situati nelle zone sottoposte a restrizione (art. 9 comma 1 Reg. (UE) n. 2023/594)

#### Movimentazioni verso il macello

- Se **allevamento non garantisce** il rispetto delle misure di biosicurezza rafforzate, lo stabilimento di macellazione, nel caso accetti di ricevere gli animali, deve garantire la separazione di questi animali e delle relative carni rispetto a quelli che rispettano le MISURE DI BIOSICUREZZA RAFFORZATE o che provengono da zone indenni (art. 43, par. 6 Reg. 687/2020); tali garanzie non sono richieste qualora l'**allevamento garantisca** il rispetto delle misure di biosicurezza rafforzate
- La movimentazione deve avvenire nel rispetto del protocollo sanitario di cui all'allegato B

- Lo stabilimento di macellazione non deve essere designato
- Nessuna limitazione alla commercializzazione delle carni a livello nazionale e UE; non viene apposta nessuna bollatura particolare
- L'introduzione in un impianto di trasformazione/macellazione di carni derivanti da suini/suini provenienti da zone di restrizione, ivi inclusa la zona di restrizione I, limita la possibilità di certificazione verso taluni paesi terzi. Negli impianti di macellazione, qualora la macellazione di questi animali avvenga in giornate dedicate, può essere garantito il rilascio delle certificazioni export per gli animali che provengono da territori non soggetti a restrizione

## **Zona restrizione II e Zona Infetta**

### Accasamenti:

- Accasamento vietato, fatto salvo specifici casi che verranno di volta in volta valutati, in accordo con l'Osservatorio Epidemiologico

### Movimentazioni "da vita"

- Gli animali possono essere movimentati unicamente verso allevamenti situati nelle zone sottoposte a restrizione (art. 9 comma 1 Reg. (UE) n. 2023/594)
- Sia l'allevamento di partenza che di destino devono garantire il rispetto delle misure di biosicurezza rafforzate
- La movimentazione deve avvenire nel rispetto del protocollo sanitario di cui all'allegato A

### Movimentazioni verso il macello

- Lo stabilimento di macellazione deve essere designato
- La movimentazione deve avvenire nel rispetto del protocollo sanitario di cui all'allegato B
- L'introduzione in un impianto di trasformazione/macellazione di carni derivanti da suini/suini provenienti da zone di restrizione, ivi inclusa la zona di restrizione II e area infetta, limita la possibilità di certificazione verso taluni paesi terzi. Negli impianti di macellazione, qualora la macellazione di questi animali avvenga in giornate dedicate, può essere garantito il rilascio delle certificazioni export per gli animali che provengono da territori non soggetti a restrizione
- Se **l'allevamento garantisce** il rispetto delle misure di biosicurezza rafforzate
  - Trasferimento autorizzato senza certificazione accompagnatoria Art 18 lettera b), se le informazioni sono acquisite tramite Mod 4, BDN
  - Il macello deve garantire la separazione di questi animali e delle relative carni rispetto a quelli che non rispettano le MISURE DI BIOSICUREZZA RAFFORZATE
  - Animali che provengono da ZR II: nessuna limitazione alla commercializzazione delle carni a livello nazionale e UE;
  - Animali che provengono da AI: commercializzazione delle carni esclusivamente nazionale;
- Se **l'allevamento non garantisce** il rispetto delle misure di biosicurezza rafforzate
  - Macellazione solo per vuotare allevamento necessario all'adeguamento alle misure di biosicurezza rafforzate
  - il mezzo di trasporto è sigillato dall'autorità competente per la spedizione
  - le carni ottenute dovranno essere bollate/marchiate con bollo/marchio speciale (Art 47, par. 2 - Reg.2023/594) e:
    - Animali che provengono da ZR II: se carni fresche SOLO trasferimenti nazionali
    - Animali che provengono da ZR II e AI: se sottoposte a uno dei trattamenti di riduzione del rischio di cui all'Allegato VII del Reg. 2020/687 (es: trattamento termico) nessuna limitazione

## **Zona restrizione III**

### Accasamenti:

- stesse regole della ZR II e AI

### Movimentazioni "da vita"

- stesse regole della ZR II e AI

### Movimentazioni verso il macello

- L'allevamento deve garantire il rispetto delle misure di biosicurezza rafforzate
- Lo stabilimento di macellazione deve essere designato
- La movimentazione deve avvenire nel rispetto del protocollo sanitario di cui all'allegato B
- L'introduzione in un impianto di trasformazione/macellazione di carni derivanti da suini/suini provenienti da zone di restrizione, ivi inclusa la zona di restrizione II e area infetta, limita la possibilità di certificazione verso taluni paesi terzi. Negli impianti di macellazione, qualora la macellazione di questi animali avvenga in giornate dedicate, può essere garantito il rilascio delle certificazioni export per gli animali che provengono da territori non soggetti a restrizione
- Trasferimento autorizzato senza certificazione accompagnatoria Art 18 lettera b), se le informazioni sono acquisite tramite Mod 4, BDN
- Macellazione immediata
- Il macello deve garantire la separazione di questi animali e delle relative carni rispetto a quelli che provengono da zone non soggette a restrizione
- le carni ottenute dovranno essere bollate/marchiate con bollo/marchio speciale (Art 47, par. 2 – Reg.2023/594) e:
  - se carni fresche SOLO trasferimenti nazionali
  - se sottoposte a uno dei trattamenti di riduzione del rischio di cui all'Allegato VII del Reg. 2020/687 (es: trattamento termico) nessuna limitazione

### **Liquami**

La movimentazione di tale sottoprodotto deve avvenire nel rispetto di quanto riportato in Allegato C.

### **SOA**

I SOA derivanti da suini provenienti da aree sottoposte a restrizione o infette devono essere gestiti come indicato nel Reg. (UE) n. 2023/594.

**Tutte le movimentazioni devono essere preventivamente richieste al Servizio Veterinario competente.**

**Per le movimentazioni da ZR II, III e AI è necessario richiedere deroga alla regione tramite [psa@regione.lombardia.it](mailto:psa@regione.lombardia.it)**

Distinti saluti

Il Dirigente  
MARCO FARIOLI

ALL\_A\_da vita\_ZR.pdf

PSA\_20231122\_ZR\_AI\_v2.png

Tabella\_comuni\_ZR.xlsx

ALL\_B\_Macello\_ZR.pdf

ALL\_C\_Gestione liquami\_ZR.pdf

**Referente per l'istruttoria della pratica: Mario Chiari Tel. 02/6765.3106**

# **PROTOCOLLO PER SPOSTAMENTO DI SUINI DA VITA IN ZONE DI RESTRIZIONE (ZR)**

Condizioni generali da rispettare nello stabilimento di partenza e di destino:

La deroga allo spostamento di suini da uno stabilimento sito in ZR verso uno stabilimento sito in zone di ZR può essere concessa se nello stabilimento di partenza e di destino l'ATS competente effettua le almeno le seguenti attività:

- controlli documentali, compresa l'analisi della documentazione relativa a produzione, salute e tracciabilità;
- verifica dell'attuazione delle misure di biosicurezza previste dal DM 28-06-2022 "Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini" e i requisiti previsti dall'allegato III del reg. 2023/594;
- un esame clinico dei suini detenuti e se necessario, il prelievo di campioni da animali per esami di laboratorio al fine di confermare o escludere la presenza di PSA;
- dispone, a destinazione, il blocco delle movimentazioni e attua una sorveglianza clinica e il campionamento a cadenza settimanale di almeno due suini morti recenti, ove presenti, sino a che siano trascorsi 15 giorni dalla data di ingresso (data di revoca del blocco delle movimentazioni).

Al fine di assicurare che la movimentazione oggetto di richiesta di deroga non comportino un rischio di diffusione della Peste Suina Africana, deve essere garantita dall'ATS competente per territorio presso l'allevamento di partenza:

- Una visita clinica, nelle 24 ore precedenti la movimentazione degli animali detenuti nello stabilimento di spedizione, compresi quelli destinati a essere spostati, conforme all'art. 26 del Reg (UE) 2020/687;
- Il prelievo, nelle 72 ore precedenti l'invio della partita in oggetto, di milze, in condizioni di biosicurezza (in cella) per il conferimento ad IZSLER, da tre soggetti morti di recente (non oltre 5 gg). In caso di presenza di soggetti disvitali deve essere eseguito il prelievo di sangue in EDTA da tali soggetti.

Se nelle 72 ore prima della movimentazione oggetto di deroga non è possibile eseguire il campionamento delle milze in quanto non presenti suini morti, la movimentazione può essere autorizzata a condizione che la visita clinica e la valutazione dei parametri di mortalità nelle 24 ore precedenti dia esito favorevole.

In caso di riscontro di suini morti durante la visita clinica (suini morti nelle 48 ore precedenti), la movimentazione è subordinata all'esito favorevole delle analisi di laboratorio eseguita sui soggetti morti e una nuova clinica nelle 24 ore precedenti, ivi inclusa la valutazione dei parametri di mortalità.

In caso di insorgenza di sintomi sospetti o di un aumento di mortalità la programmazione del carico deve essere sospesa fino alla conclusione dei necessari accertamenti diagnostici tesi ad escludere la presenza di PSA.

L'esito delle prove di laboratorio e della visita clinica devono essere registrati sul Mod. 4.

A seguito di visita clinica e test di laboratorio favorevoli, gli animali potranno essere spostati presso uno stabilimento sito in ZR, garantendo le seguenti misure:

- Tutti gli automezzi destinati al trasporto degli animali devono essere accuratamente lavati e disinfettati prima del carico e dopo lo scarico;
- Tutti gli automezzi devono esporre il cartello di colore giallo riportante la dicitura "Automezzo disinfettato";
- Gli addetti al trasporto devono essere informati sull'applicazione delle misure di biosicurezza atte a impedire la diffusione della malattia;
- Le attrezzature per il carico degli animali devono essere accuratamente lavate e disinfettate;
- L'automezzo deve essere esternamente disinfettato prima di lasciare l'azienda;

- Il percorso, per raggiungere l'allevamento, avverrà utilizzando i principali assi stradali di comunicazione, evitando strade in prossimità di allevamenti suinicoli.
- Non si effettueranno soste tecniche salvo casi di emergenza e secondo quanto previsto dalle normative vigenti;
- L'azienda di destinazione è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente all'arrivo dei suini che devono rimanere nell'azienda per almeno 15 giorni. A cadenza settimanale dovranno essere raccolti i morti (almeno 2 se presenti) da inoltrare al laboratorio dell'IZSLER per la ricerca del virus. Particolare attenzione dovrà essere rivolta allo stato di salute degli animali introdotti e anche ai morti durante il trasporto. Anche in questo caso i campioni devono essere inviati ad IZSLER per escludere la presenza della PSA
- L'allevatore deve immediatamente comunicare al Servizio veterinario, ogni variazione della mortalità.

## **PROTOCOLLO PER SPOSTAMENTO DI SUINI DA ZONA DI RESTRIZIONE VERSO IMPIANTI DI MACELLAZIONE**

Al fine di assicurare che la movimentazione oggetto di richiesta di deroga non comporti un rischio di diffusione della Peste Suina Africana, deve essere garantita dall'ATS competente per territorio:

- una visita clinica, nelle 24 ore precedenti la movimentazione degli animali detenuti nello stabilimento, compresi quelli destinati a essere spostati;
- il prelievo, nelle 72 ore precedenti l'invio della partita in oggetto, di milze, in condizioni di biosicurezza (in cella) per il conferimento ad IZSLER, da tre soggetti morti di recente (non oltre 5 gg). Nel caso non ci fossero animali morti di recente, devono comunque essere prelevati animali morti dal minor tempo possibile, al fine di eseguire un esame di laboratorio (PCR). In caso di presenza di soggetti disvitali deve essere eseguito il prelievo di sangue in EDTA da tali soggetti.

In caso di insorgenza di sintomi sospetti o di un aumento di mortalità la programmazione del carico deve essere sospesa fino alla conclusione dei necessari accertamenti diagnostici tesi ad escludere la presenza di PSA.

L'esito delle prove di laboratorio e della visita clinica devono essere registrati sul documento di accompagnamento (ex Mod. 4); in alternativa, gli esiti possono essere resi disponibili dall'ATS di partenza/veterinario aziendale/allevatore all'ATS di destinazione via e-mail ma comunque prima della partenza degli animali.

A seguito di esito favorevole, gli animali potranno essere spostati sotto la supervisione del Veterinario Ufficiale, verso lo stabilimento di macellazione, garantendo le seguenti misure:

- In via prioritaria, dev'essere individuato un unico impianto di macellazione di destino situato nella zona di restrizione verso un macello situato:
  - a) quanto più vicino possibile allo stabilimento di origine, all'interno della zona di restrizione o
  - b) al di fuori della zona soggetta a restrizioni, quanto più vicino possibile alla zona di restrizione stessa, quando non è possibile macellare gli animali nella zona soggetta a restrizione;

Il percorso per raggiungere l'impianto di macellazione, per quanto possibile avverrà utilizzando grossi assi stradali evitando strade in prossimità di allevamenti suini e la movimentazione dovrà avvenire senza operazioni di scarico o soste, fino allo scarico nello stabilimento di destinazione.

Se necessario, i Servizi Veterinari, al momento del nulla osta, indicano il macello di destino degli animali e/o il tragitto da percorrere per arrivarci. Le ditte devono seguire obbligatoriamente tali indicazioni.

L'ATS competente per lo stabilimento di macellazione deve:

- essere informata in anticipo dall'operatore del macello dell'intenzione di ricevere animali detenuti delle specie elencate;
- segnalare prontamente eventuali sintomi e/o lesioni riferibili a PSA nel corso delle ispezioni ante mortem e post mortem;
- vigilare che l'operatore del macello disponga di procedure efficaci per garantire che i suini provenienti dalla zona di restrizione siano tenuti separati e macellati separatamente da altri suini o in momenti diversi, preferibilmente alla fine del giorno lavorativo di arrivo;
- confermare la avvenuta macellazione degli animali all'autorità competente per lo stabilimento di origine degli animali e assicurare le relative registrazioni in Banca Dati Nazionale da parte dell'operatore;
- vigilare che l'operatore del macello proceda alla pulizia e alla disinfezione dei locali in cui gli animali sono stati tenuti e macellati e che la pulizia e la disinfezione siano completate prima che suini siano tenuti o macellati in tali locali e le disinfezioni vengano effettuate con prodotti efficaci per PSA;

L'ATS competente sullo stabilimento di macellazione vigila che l'ottenimento di carni da tali animali soddisfi le condizioni di cui al Regolamento 2023/594 in termini di bollatura e relativo destino.

## **PROTOCOLLO MOVIMENTAZIONE LIQUAMI IN ZONE DI RESTRIZIONI (ZR)**

Premesso che lo spostamento, al di fuori delle ZR II, III e AI di letame, compresi le lettiera e il materiale da lettiera, e di liquami, è vietato, l'ATS può autorizzare, in deroga, l'invio di letame, compresi le lettiera e il materiale da lettiera, e i liquami verso impianti o terreni siti al di fuori di tali zone ai fini del loro smaltimento; in ogni caso lo smaltimento di liquami di allevamenti posti in ZR, deve:

1. Prioritariamente in un impianto riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009 – Cat. 2 che assicuri l'inattivazione del virus della PSA tramite l'applicazione dei parametri minimi di trattamento indicati nel Manuale Operativo PSA, ovvero 70° per almeno un'ora o trattamento equivalente (Incenerimento, Coincenerimento, Combustione, Biogas, Compostaggio, Produzione di fertilizzanti organici);
2. Se l'invio di cui al punto 1, per oggettivo impedimento, non è possibile, il letame, compresi le lettiera e il materiale da lettiera, e i liquami potranno essere spostati in un impianto di biogas nella medesima zona di sorveglianza che assicuri l'inattivazione del virus della PSA tramite l'applicazione dei parametri minimi di trattamento indicati nel Manuale Operativo PSA, ovvero 70° per almeno un'ora o trattamento equivalente, di cui viene data evidenza all'AC.  
Se l'impianto di biogas non è munito di pastorizzatore nel quale viene fatto transitare il liquame, tale spostamento è subordinata alla visita clinica in allevamento e all'esito favorevole dei controlli su milze, effettuati nelle 72 ore precedenti lo spostamento dei liquami, su campioni di milze, prelevate in condizioni di biosicurezza (in cella) per il conferimento ad IZSLER, da tre soggetti morti di recente (non oltre 5 gg). Nel caso non ci fossero animali morti di recente, devono comunque essere campionati gli animali morti dal minor tempo possibile al fine di eseguire un esame di laboratorio (PCR). Il campionamento al presente punto deve essere ripetuto se le operazioni di movimentazione di protraggono oltre le 72 ore.
3. **Se l'invio di cui al punto 1 e 2, per oggettivo impedimento, non è possibile, i liquami potranno essere spostati per utilizzo agronomico secondo quanto segue:**
  1. **Lo spostamento è subordinato alla visita clinica in allevamento e all'esito favorevole dei controlli su milze, effettuati nelle 72 ore precedenti lo spostamento dei liquami, su campioni di milze, prelevate in condizioni di biosicurezza (in cella) per il conferimento ad IZSLER, da tre soggetti morti di recente (non oltre 5 gg). Nel caso non ci fossero animali morti di recente, devono comunque essere campionati gli animali morti dal minor tempo possibile al fine di eseguire un esame di laboratorio (PCR). Il campionamento al presente punto deve essere ripetuto se le operazioni di movimentazione di protraggono oltre le 72 ore.**
  2. **Lo spandimento agronomico può avvenire:**
    - **Esclusivamente nei terreni il più vicino possibile all'allevamento di origine, meglio se di proprietà, e comunque nei territori posti in ZR di propria competenza;**
    - **Attraverso spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato;**
    - **A una distanza superiore a 500 metri da altri allevamenti di suini (al di sotto dei 500 metri è vietato);**
    - **Dichiarando il percorso dall'allevamento di partenza fino al destino all'ATS competente.**

L'ATS autorizza lo spostamento di letame, comprese le lettiera e il materiale da lettiera e di liquami nella la zona di sorveglianza nel rispetto di quanto sopra e delle seguenti condizioni:

1. Con mezzi costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite di materiale. Tali mezzi devono essere puliti e disinfettati con disinfettanti efficaci contro il virus della PSA immediatamente dopo ogni trasporto e, se utilizzati per il trasporto di liquami di allevamenti diversi, devono essere lavati e disinfettati anche internamente e, in ogni caso, asciugati o lasciati asciugare prima di qualsiasi nuovo carico;
2. Senza soste o operazioni di scarico/carico nella zona soggetta a restrizioni (monocarichi);
3. Privilegiando le principali vie di comunicazione stradale ed evitando, lungo il tragitto, le vicinanze di stabilimenti che detengono suini;

Si precisa che non è vietato, e quindi non necessita di richiesta di deroga, lo spostamento del prodotto dell'impianto di biogas (digestato) che può essere utilizzato come da buone prassi agricole;